



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19/08/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2015, n. 1536

Cont. n. 777/15/Al TAR Puglia - Sede di Bari - Coop. Soc. A. c r.l./Comune di Molfetta, Innovapuglia, Empulia - Innovapuglia e Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato in data 19.6.2015, la Coop. Soc. A. ha impugnato (a) la determinazione in data 26.5.2015 del Comune di Molfetta di non ammissione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica rivolta agli alunni in situazione di handicap; (b) il verbale della seduta di gara del 20.5.2015 e del 26.5.2015; (c) la nota in data 21.5.2015 inviata dal Comune di Molfetta a Empulia e relativo riscontro in data 22.5.2015 e (d) le faq, il bando, l'avviso e ogni atto connesso;

con p.e.c. del 24.6.2015 prot. 2581, il Servizio Programmazione Acquisti ha fatto presente di essere del tutto estraneo alla questione in quanto "interessati alla vicenda sono, infatti, il Comune di Molfetta quale Stazione appaltante della procedura e la società in house InnovaPuglia s.p.a. che si occupa della gestione tecnica della piattaforma telematica Empulia, a cui peraltro risulta notificato il ricorso".

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e

dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
